



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 193/15/cnc/fta

Roma, 25 marzo 2015

A Tutti gli Ordini dei Chimici
Loro Sedi

Oggetto: *Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici – Inerenza prestazioni professionali.*

Viene richiesto a questo Consiglio Nazionale di esprimere parere sulla inerenza alla professione di chimico dell'attività svolta da un iscritto in un albo dei chimici che, ai fini fiscali, abbia dichiarato il codice di attività (ATECO) 74.90.93 ("Altre attività di consulenza tecnica nca"), e, in caso affermativo, se la contribuzione previdenziale obbligatoria debba essere versata alla Cassa di Previdenza Pluricategoriale (EPAP) ovvero alla Gestione separata INPS.

Il quesito posto discende dalla posizione di una iscritta che, trovandosi nelle condizioni sopra descritte, ha ricevuto da INPS ingiunzione a pagare contribuzioni, asserite omesse, alla Gestione separata INPS, in relazione al codice ATECO di attività.

Occorre precisare, in primo luogo, che il codice ATECO non ha alcuna rilevanza e attinenza in relazione alla gestione previdenziale cui versare i contributi obbligatori.

Per il professionista chimico, infatti, vige l'obbligo di iscrizione alla cassa EPAP in relazione all'attività professionale inerente l'abilitazione, svolta a qualsiasi titolo (art. 4, c. 1 dello statuto dell'EPAP: "Ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola, o associata, o societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.").

Giova rammentare che l'art. 1 del d.lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 stabilisce: "1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi".

E' pertanto pacifico, e prescritto dalla legge e dallo statuto dell'EPAP; , che il chimico, iscritto in un albo della professione, che svolge attività libero professionale e, ad abundantiam, "ancorché svolga contemporaneamente attività di lavoro dipendente", DEVE iscriversi alla cassa di previdenza della categoria (EPAP) e non può e non deve versare contributi previdenziali, per tali redditi, ad altre gestioni.

Per quanto riguarda il codice ATECO 2007 "74.90.93", si rileva che nella descrizione di tale codice risulta: "Altre attività di consulenza tecnica nca" (ove "nca" sta ad indicare "non classificate altrimenti"), ma nella descrizione di dettaglio (fonte:ISTAT) viene specificato:

“4.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca
- consulenza ambientale
- consulenza tecnica per l’ottenimento dei brevetti industriali
- consulenza per il risparmio energetico”

E’ del tutto evidente che le attività elencate sono comprese tra quelle che formano oggetto della professione di chimico, ancorché non esclusivo.

Infatti l’attività di “consulenza ambientale” e quella relativa al “risparmio energetico” rientra fra quelle elencate dall’art. 36 del DPR 5 giugno 2001, n. 328.

Per quanto riguarda il risparmio e la certificazione energetica, inoltre, la competenza professionale del chimico viene confermata, senza alcuna ombra di dubbio, dal DPR 16 aprile 2013, n. 75.

Va affermato e confermato, infine, che l’unica autorità che, sulla base delle norme di legge e regolamentari, ha titolo per dichiarare l’inerenza di una attività alla professione di chimico è questo Consiglio Nazionale, non avendo alcuna rilevanza l’opinione espressa al riguardo da chiunque non abbia titolo, e fra queste, i gestori di forme previdenziali.

Per completezza deve essere precisato inoltre che anche l’attività di “consulenza tecnica per l’ottenimento di brevetti industriali” è oggetto della professione di chimico, fatte salve le competenze del professionista iscritto nell’albo dei consulenti in proprietà industriale.

Il professionista chimico che svolge le attività sopra enumerate, quale che sia il codice ATECO assunto, ha l’obbligo di iscrizione alla cassa EPAP e, di conseguenza, ha l’obbligo di versare i contributi previdenziali alla medesima cassa.

Per i casi sopradetti, nulla può essere richiesto e nulla è dovuto ad altre gestioni previdenziali, e fra queste, nulla è dovuto alla Gestione separata INPS.

Corre l’obbligo di rammentare che nel recente passato, a fronte di erronee, generalizzate, richieste di contribuzione da parte di INPS a professionisti già iscritti all’EPAP, il Presidente pro tempore di INPS è dovuto intervenire per richiamare i propri uffici alla corretta esecuzione delle funzioni assegnate, e ciò anche a seguito di denunce penali per i reati p.p. dagli art. 323 e 629 C.P.

Distinti saluti

Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales

